



LE TENDENZE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DEL SISTEMA PENSIONISTICO E SOCIO-SANITARIO

Rapporto n. 26 - Nota di Aggiornamento

2023
2024
2025
2026



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

LE TENDENZE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DEL SISTEMA PENSIONISTICO E SOCIO-SANITARIO

Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale
dello Stato aggiornati a settembre 2025

Roma – dicembre 2025

Appendice 3 – Requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato dal 1° gennaio 2012

Indice tabelle

Tabella A3.1: requisiti per l'accesso al pensionamento (anni 2012-2084) – scenario demografico Istat mediano (base 2024) – pensionamento di vecchiaia ordinario (requisito contributivo minimo 20 anni) a normativa precedente l'entrata in vigore della legge di bilancio 2026	123
Tabella A3.2: requisiti per l'accesso al pensionamento (anni 2012-2084) – scenario demografico Istat mediano (base 2024) – pensionamento di vecchiaia ordinario (requisito contributivo minimo 20 anni) con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025)	124
Tabella A3.3: requisiti per l'accesso al pensionamento (anni 2012-2084) – scenario demografico Istat mediano (base 2024) – pensionamento anticipato a normativa precedente l'entrata in vigore della legge di bilancio 2026.....	125
Tabella A3.4: requisiti per l'accesso al pensionamento (anni 2012-2084) – scenario demografico Istat mediano (base 2024) – pensionamento anticipato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025)	126
Tabella A3.5: Prospetto riepilogativo limiti numerici e di spesa programmati per le nove salvaguardie come determinati a seguito legge 178 del 2020	130
Tabella A3.6: Oneri per interventi derogatori di anticipo del pensionamento - bilanci consuntivi 2019-2024	131

Requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato dal 1° gennaio 2012

Per effetto degli interventi adottati a partire dal 2004 (in particolare legge n. 243 del 2004, decreto-legge n. 78 del 2009, decreto-legge n. 78 del 2010, decreto-legge n. 98 del 2011, decreto-legge n. 138 del 2011, decreto-legge n. 201 del 2011, decreto-legge n. 4 del 2019 con relative proroghe e la legge n. 213 del 2023), le modalità di accesso al pensionamento, uniformate in tutti i regimi (retributivo, di fatto applicato solo per le pensioni decorrenti prima del 31 dicembre 2011, misto e contributivo) sono sostanzialmente due: il pensionamento di vecchiaia e il pensionamento anticipato (in presenza di anzianità contributive comunque elevate). Di seguito si riassumono le regole per l'accesso al pensionamento di vecchiaia e al pensionamento anticipato sulla base della normativa vigente per chi matura i requisiti dal 2012.

Pensionamento di vecchiaia²⁷⁴. Il sistema pensionistico italiano prevede nel 2012 per il pensionamento di vecchiaia ordinario il requisito anagrafico di 66 anni per gli uomini e per le lavoratrici del pubblico impiego, di 62 anni per le donne lavoratrici dipendenti nel settore privato e di 63 anni e mezzo per le lavoratrici autonome. I requisiti anagrafici delle lavoratrici del settore privato sono gradualmente allineati al requisito della generalità dei lavoratori per raggiungere la situazione di regime dal 1° gennaio 2018. L'anzianità contributiva minima richiesta è di 20 anni e per i soggetti iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996 (interamente assoggettati al sistema contributivo) è in via ulteriore previsto che l'importo a calcolo debba risultare pari o superiore ad almeno una volta l'assegno sociale (AS)²⁷⁵ (nel 2025 538,69 euro, rivalutato negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale e in ogni caso non inferiore all'importo dell'assegno sociale dell'anno di riferimento). La disposizione introdotta con la legge di stabilità per il 2012 (articolo 5, legge n. 183 del 2011) e successivamente adeguata dal decreto-legge n. 201 del 2011 (articolo 24, comma 9), sancisce il rispetto degli impegni presi in sede UE e si pone a garanzia di effetti previsti a legislazione vigente per effetto del complesso degli interventi normativi di riforma adottati a partire dal 2004 (in particolare legge n. 243 del 2004, decreto-legge n. 78 del 2009, decreto-legge n. 78 del 2010, decreto-legge n. 98 del 2011, decreto-legge n. 138 del 2011 e decreto-legge n. 201 del 2011). Ciò in quanto, per il pensionamento di vecchiaia ordinario, l'età minima di accesso in ogni caso viene comunque stabilita a 67 anni per tutti i lavoratori (incluse le lavoratrici del settore privato) che maturano la prima decorrenza utile dal 2021, anche in presenza di adeguamento inferiore dei requisiti anagrafici accertato in relazione agli incrementi della speranza di vita. Invero, gli adeguamenti applicati risultano quelli accertati dall'Istat a consuntivo, secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 anche per gli anni successivi: l'età minima di 67, pertanto, sulla base del decreto direttoriale disciplinante l'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2019, pari a 5 mesi, viene conseguita dal 1° gennaio 2019.

Pensionamento anticipato. L'accesso al pensionamento a età inferiori a quelle indicate al paragrafo precedente (c.d. **pensionamento anticipato**) è consentito nei seguenti casi:

a) indipendentemente dall'età anagrafica, se in possesso di un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese nel 2012 per i lavoratori e di 41 anni e 1 mese per le lavoratrici (tali requisiti sono incrementati di 1 mese nel 2013 e di un ulteriore mese dal 2014). Tali requisiti sono adeguati dal 2013 alla variazione della speranza di vita. Il decreto-legge n. 4 del 2019 ha

²⁷⁴ In ogni caso è prevista un'anzianità contributiva minima.

²⁷⁵ A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 213 del 2023.

previsto la disapplicazione dell'adeguamento dei requisiti contributivi in esame alla variazione della speranza di vita per il periodo 2019-2024²⁷⁶ introducendo, nel contempo, dal 2019 un posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici dalla data di maturazione dei requisiti²⁷⁷;

b) il decreto-legge n. 4 del 2019 ha altresì introdotto un nuovo e temporaneo canale di accesso al pensionamento anticipato in presenza dei requisiti congiunti anagrafico e contributivo di 62 anni di età e di 38 anni di contributi per coloro che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021, prevedendo un posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici dalla data di maturazione dei requisiti per il settore privato e di sei mesi per il settore pubblico. La legge n. 234 del 2021 ha rideterminato i predetti requisiti congiunti in 64 anni di età e 38 anni di contributi per coloro che maturano i requisiti nel 2022, mentre la legge n. 197 del 2022 ha rideterminato i requisiti in 62 anni di età e 41 anni di contributi per i soggetti che hanno maturato i requisiti nel 2023. Le leggi n. 213 del 2023 e n. 207 del 2024 hanno esteso ai soggetti che maturano i requisiti rispettivamente nel 2024 e nel 2025 di 62 anni di età e 41 anni di contributi la possibilità di accedere al pensionamento anticipato, a condizione che l'importo del trattamento sia calcolato interamente con il sistema contributivo e prevedendo un posticipo di sette mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici dalla data di maturazione dei requisiti per il settore privato e di nove mesi per il settore pubblico;

c) per i soggetti iscritti a partire dal 1° gennaio 1996, oltre all'accesso al pensionamento anticipato con la modalità indicata al punto a), è consentita la possibilità ulteriore di accedere al pensionamento anticipato anche se in possesso di un'età anagrafica pari a 63 anni nel 2012 (64 anni nel 2024), adeguata agli incrementi della speranza di vita mantenendo il differenziale di tre anni rispetto al requisito anagrafico minimo per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, un'anzianità contributiva effettiva di almeno 20 anni, adeguato alla variazione della speranza di vita²⁷⁸, a condizione che l'importo a calcolo sia pari o superiore a un importo soglia corrispondente a 3 volte (elevato a 3,2 volte dal 2030²⁷⁹) l'assegno sociale (AS)²⁸⁰, ridotto a 2,8 volte l'AS per le donne con un figlio e a 2,6 volte l'AS per le donne con due o più figli (nel 2025 tali importi soglia sono pari rispettivamente a 1.616,07 euro, 1.508,33 euro e a 1.400,59 euro, rivalutati negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale e in ogni caso non inferiori all'importo pari rispettivamente a 3 (elevato a 3,2 volte dal 2030), 2,8 e 2,6 volte l'assegno sociale dell'anno di riferimento). La legge n. 213 del 2023 ha altresì previsto il posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile per i soggetti che maturano i requisiti dal 2024.

Dal 2013 viene applicato l'adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, al pensionamento anticipato e all'assegno sociale alla variazione della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni accertata dall'Istat. Originariamente previsto su base triennale, dal 2021 l'adeguamento risulta avere periodicità biennale. La legge disciplina una specifica procedura amministrativa automatica di adeguamento dei requisiti di accesso al

²⁷⁶ Come previsto sulla base della legge n. 213 del 2023.

²⁷⁷ La legge n. 213 del 2023 ha previsto un progressivo parziale posticipo della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica per una parte di dipendenti pubblici (iscritti alle casse Cpdel, Cps, Cpi e Cpug) a partire dal 2025 fino ad arrivare dal 2028 dai tre mesi di posticipo previsti per chi matura i requisiti nel 2024 ai nove mesi per i soggetti che maturano i requisiti dal 2028 (quattro mesi per i soggetti che maturano i requisiti nel 2025, cinque mesi per i soggetti che maturano i requisiti nel 2026, sette mesi per i soggetti che maturano i requisiti nel 2027 e nove mesi per i soggetti che maturano i requisiti dal 2028).

²⁷⁸ A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 213 del 2023.

²⁷⁹ A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 207 del 2024.

²⁸⁰ A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 213 del 2023.

pensionamento agli incrementi della speranza di vita, in linea con la procedura già prevista relativamente all'aggiornamento del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995, la cui periodicità coincide con quella di adeguamento dei requisiti anagrafici. L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2013**, in ottemperanza al dettato normativo (articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010) è stato adottato almeno dodici mesi prima della decorrenza dell'adeguamento medesimo con decreto direttoriale del 6 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 2011. Tale adeguamento è stato pari a 3 mesi (la disposizione legislativa, articolo 12, comma 12-*ter*, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, ha espressamente previsto che il primo adeguamento non potesse superare i 3 mesi, anche in presenza di un incremento superiore della speranza di vita nel triennio precedente, come si è effettivamente verificato atteso che tale incremento in riferimento all'età di 65 anni e relativamente alla media della popolazione residente, tra il 2007 e il 2010, è stato indicato dall'Istat in 5 mesi). L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2016** (4 mesi ulteriori), in ottemperanza al medesimo dettato normativo (articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010) è stato anch'esso adottato almeno dodici mesi prima della decorrenza dell'adeguamento medesimo con decreto direttoriale del 16 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2014. L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2019** (5 mesi ulteriori), in ottemperanza al più volte citato dettato normativo (articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010) è stato adottato parimenti almeno dodici mesi prima della decorrenza dell'adeguamento medesimo con decreto direttoriale del 5 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 12 dicembre 2017. La legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) ha modificato, con riferimento agli adeguamenti decorrenti a partire dal 1° gennaio 2021, il sistema di computo dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento. In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche alla revisione del meccanismo di calcolo dell'adeguamento stesso:

- a) l'assunzione per il calcolo dell'adeguamento della media della speranza di vita nel biennio di riferimento rispetto a quella del biennio precedente. In via transitoria con riferimento all'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è stata computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nel 2016;
- b) l'assorbimento di un'eventuale riduzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, da portare in riduzione dell'adeguamento successivo;
- c) la fissazione di un limite massimo di tre mesi per ciascun adeguamento futuro, da riassorbire nell'ambito dell'adeguamento successivo qualora sia registrato un incremento superiore.

L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2021** (0 mesi), è stato adottato, sulla base degli elementi forniti da Istat, con decreto direttoriale del 5 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 2019.

L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2023** (0 mesi), è stato adottato, sulla base degli elementi forniti da Istat, con decreto direttoriale del 27 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2021.

L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2025** (0 mesi), sulla base degli elementi forniti da Istat, è stato adottato con decreto direttoriale del 18 luglio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2023.

L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2027** (3 mesi), sulla base degli elementi forniti da Istat, è stato adottato con decreto direttoriale del 19 dicembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2025.

Circa la valutazione degli adeguamenti dei requisiti anagrafici e contributivi, previsti dalla normativa vigente, alla variazione della speranza di vita a 65 anni, considerando lo scenario demografico Istat mediano (base 2024), può stimarsi un adeguamento cumulato, al 2084, pari complessivamente a 4 anni e 9 mesi per i requisiti anagrafici e di 4 anni e 4 mesi per il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica (la differenza dell'adeguamento cumulato rispetto ai requisiti anagrafici è dovuta alla disapplicazione prevista dal decreto-legge n. 4 del 2019 dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica per il periodo 2019-2024²⁸¹). Sulla base dei decreti direttoriali perfezionati sono stati accertati dal 2013 al 2027 adeguamenti per un anno e tre mesi, poco più di un quarto di quelli complessivamente previsti a normativa vigente nell'orizzonte temporale considerato.

Di seguito si fornisce una rappresentazione tabellare delle modalità di accesso al pensionamento, sulla base dello scenario demografico Istat mediano (base 2024) in due versioni: quella elaborata sulla base della normativa precedente l'entrata in vigore della legge di bilancio 2026 e quella elaborata a seguito dell'entrata in vigore della predetta legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025). I requisiti in esame si differenziano unicamente per l'anno 2027.

Con riferimento agli adeguamenti decorrenti dal 1° gennaio 2027 e bienni successivi, le attuali basi dati evidenziano quanto segue:

- a) adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2027 - nota Istat del 25 novembre 2025, sulla base della quale è stato predisposto il decreto direttoriale che disciplina l'adeguamento con decorrenza 1° gennaio 2027: in mesi la variazione della media della speranza di vita a 65 anni del biennio 2024-2023 rispetto al biennio 2022-2021 fornisce il valore, trasformato in mesi, di +8 mesi. Tale valore deve essere ridotto sulla base dei valori negativi accertati e accantonati con i decreti direttoriali per gli adeguamenti decorrenti dal 1° gennaio 2023 (-3 mesi) e dal 1° gennaio 2025 (-1 mese), complessivamente -4 mesi. Si perviene a un adeguamento di +4 mesi, determinato, sulla base della normativa vigente, in +3 mesi, con riporto di +1 mese. La legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025) prevede, per il solo anno 2027, la rideterminazione dell'incremento dei requisiti da 3 mesi a 1 mese, confermando dal 1° gennaio 2028 l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico in 3 mesi;
- b) adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2029 – sulla base delle previsioni demografiche Istat base 2024 la variazione della media della speranza di vita a 65 anni del biennio 2026-2025 rispetto al biennio 2024-2023 fornisce il valore di +3 mesi. Si perviene, quindi, a un adeguamento di +4 mesi, determinato sulla base della normativa vigente, in +3 mesi, con riporto di +1 mese;

²⁸¹ Invero per l'introduzione contemporanea dal 2019, come già descritto, del posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici a partire dalla data di maturazione del requisito tale differenza si riduce e sostanzialmente si ridetermina da 5 mesi a 2 mesi (e il valore cumulato di 4 anni e 4 mesi può essere considerato in sostanza di 4 anni e 7 mesi). Tale differenziale di 2 mesi si annulla nel raffronto in esame se si tiene conto anche dell'incremento del requisito di 1 mese l'anno per gli anni 2013-2014.

- c) adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2031 – sulla base delle previsioni demografiche Istat base 2024 la variazione della media della speranza di vita a 65 anni del biennio 2028-2027 rispetto al biennio 2026-2025 fornisce il valore di +1 mese. Si perviene, quindi, a un adeguamento di +2 mesi, considerando, sulla base della normativa vigente, il recupero di +1 mese non applicato negli adeguamenti precedenti;
- d) anche per i bienni successivi gli adeguamenti sono determinati sulla base delle previsioni demografiche Istat base 2024.

In ogni caso, gli adeguamenti effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall'Istat a consuntivo.

Tabella A3.1: requisiti per l'accesso al pensionamento (anni 2012-2084) – scenario demografico Istat mediano (base 2024) – pensionamento di vecchiaia ordinario (requisito contributivo minimo 20 anni) a normativa precedente l'entrata in vigore della legge di bilancio 2026

(dal 2029 requisiti anagrafici stimati sulla base dello scenario demografico Istat - mediano - base 2024)

Anni	Lavoratori dipendenti e autonomi	Lavoratrici pubblico impiego	Lavoratrici settore privato dipendenti	Lavoratrici settore privato autonome	Assegno sociale
	età (*)	età (*)	età (*)	età (*)	requisito anagrafico di età
2012	66	66	62	63 e 6 mesi	65
2013	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	63 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2014	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2015	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2016	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2017	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2019	67	67	67	67	67
2020	67	67	67	67	67
2021	67	67	67	67	67
2022	67	67	67	67	67
2023	67	67	67	67	67
2024	67	67	67	67	67
2025	67	67	67	67	67
2026	67	67	67	67	67
2027	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi
2028	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi
2029	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi
2030	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi
2031	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2032	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2033	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi
2034	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi
2035	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi
2036	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi
2037	68	68	68	68	68
2038	68	68	68	68	68
2039	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi
2040	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi
2041	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi
2042	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi
2043	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi
2044	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi
2045	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi
2046	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi
2047	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi
2048	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi
2049	69	69	69	69	69
2050	69	69	69	69	69
2051	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi
2052	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi
2053	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi
2054	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi
2055	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi
2056	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi
2057	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi
2058	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi
2059	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi
2060	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi
2061	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi
2062	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi
2063	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi
2064	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi
2065	70	70	70	70	70
2066	70	70	70	70	70
2067	70 e 1 mese	70 e 1 mese	70 e 1 mese	70 e 1 mese	70 e 1 mese
2068	70 e 1 mese	70 e 1 mese	70 e 1 mese	70 e 1 mese	70 e 1 mese
2069	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi
2070	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi
2071	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi
2072	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi
2073	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi
2074	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi
2075	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi
2076	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi
2077	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi
2078	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi
2079	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi
2080	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi
2081	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi
2082	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi
2083	70 e 9 mesi	70 e 9 mesi	70 e 9 mesi	70 e 9 mesi	70 e 9 mesi
2084	70 e 9 mesi	70 e 9 mesi	70 e 9 mesi	70 e 9 mesi	70 e 9 mesi

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2084. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.

(*) E' comunque previsto un requisito contributivo minimo di 20 anni e, in aggiunta per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996 per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo un importo minimo di pensione, pari a circa 538,69 euro mensili nel 2025 (1 volta l'assegno sociale rivalutatosi negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale e in ogni caso non inferiore all'importo dell'assegno sociale dell'anno di riferimento).

Tabella A3.2: requisiti per l'accesso al pensionamento (anni 2012-2084) – scenario demografico Istat mediano (base 2024) – pensionamento di vecchiaia ordinario (requisito contributivo minimo 20 anni) con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025)

(dal 2029 requisiti anagrafici stimati sulla base dello scenario demografico Istat - mediano - base 2024)

Anni	Lavoratori dipendenti e autonomi	Lavoratrici pubblico impiego	Lavoratrici settore privato dipendenti	Lavoratrici settore privato autonome	Assegno sociale
	età (*)	età (*)	età (*)	età (*)	requisito anagrafico di età
2012	66	66	62	63 e 6 mesi	65
2013	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	63 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2014	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2015	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2016	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2017	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2019	67	67	67	67	67
2020	67	67	67	67	67
2021	67	67	67	67	67
2022	67	67	67	67	67
2023	67	67	67	67	67
2024	67	67	67	67	67
2025	67	67	67	67	67
2026	67	67	67	67	67
2027	67 e 1 mese	67 e 1 mese	67 e 1 mese	67 e 1 mese	67 e 1 mese
2028	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi
2029	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi
2030	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi
2031	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2032	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2033	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi
2034	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi
2035	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi
2036	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi
2037	68	68	68	68	68
2038	68	68	68	68	68
2039	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi
2040	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi
2041	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi
2042	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi
2043	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi
2044	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi
2045	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi
2046	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi
2047	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi
2048	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi
2049	69	69	69	69	69
2050	69	69	69	69	69
2051	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi
2052	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi
2053	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi
2054	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi
2055	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi
2056	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi
2057	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi
2058	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi
2059	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi
2060	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi
2061	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi
2062	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi
2063	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi
2064	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi
2065	70	70	70	70	70
2066	70	70	70	70	70
2067	70 e 1 mese	70 e 1 mese	70 e 1 mese	70 e 1 mese	70 e 1 mese
2068	70 e 1 mese	70 e 1 mese	70 e 1 mese	70 e 1 mese	70 e 1 mese
2069	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi
2070	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi	70 e 3 mesi
2071	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi
2072	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi
2073	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi
2074	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi
2075	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi
2076	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi
2077	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi
2078	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi
2079	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi
2080	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi
2081	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi
2082	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi
2083	70 e 9 mesi	70 e 9 mesi	70 e 9 mesi	70 e 9 mesi	70 e 9 mesi
2084	70 e 9 mesi	70 e 9 mesi	70 e 9 mesi	70 e 9 mesi	70 e 9 mesi

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2084. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.

(*) E' comunque previsto un requisito contributivo minimo di 20 anni e, in aggiunta per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996 per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo un importo minimo di pensione, pari a circa 538,69 euro mensili nel 2025 (1 volta l'assegno sociale rivalutata negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale e in ogni caso non inferiore all'importo dell'assegno sociale dell'anno di riferimento).

Tabella A3.3: requisiti per l'accesso al pensionamento (anni 2012-2084) – scenario demografico Istat mediano (base 2024) – pensionamento anticipato a normativa precedente l'entrata in vigore della legge di bilancio 2026

(dal 2029 requisiti stimati sulla base dello scenario demografico Istat - mediano - base 2024)

Anni	Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi	Lavoratrici dipendenti pubbliche e private e Lavoratrici autonome	Lavoratori e Lavoratrici dipendenti pubblici e privati e Lavoratori e Lavoratrici autonome - Requisito congiunto anagrafico e contributivo per coloro che maturano i requisiti nel periodo 2019-2025		Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi: ulteriore canale di accesso per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996
	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica (*) (**)	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica (*) (**)	Requisito anagrafico minimo (***)	Requisito contributivo minimo (****)	Età anagrafica minima se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 20 anni, con adeguamento alla variazione della speranza di vita, e un importo minimo pari 3 volte, elevato a 3,2 volte dal 2030, l'assegno sociale (ridotto 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli) (*****)
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese			63 anni
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi			63 anni e 3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi			63 anni e 3 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi			63 anni e 3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			63 anni e 7 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			63 anni e 7 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			63 anni e 7 mesi
2019	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	38 anni	64 anni
2020	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	38 anni	64 anni
2021	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	38 anni	64 anni
2022	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni	38 anni	64 anni
2023	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	41 anni	64 anni
2024	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	41 anni	64 anni
2025	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	41 anni	64 anni
2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	41 anni	64 anni
2027	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese			64 e 3 mesi
2028	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese			64 e 3 mesi
2029	43 anni e 4 mesi	42 anni e 4 mesi			64 e 6 mesi
2030	43 anni e 4 mesi	42 anni e 4 mesi			64 e 6 mesi
2031	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi			64 e 8 mesi
2032	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi			64 e 8 mesi
2033	43 anni e 7 mesi	42 anni e 7 mesi			64 e 9 mesi
2034	43 anni e 7 mesi	42 anni e 7 mesi			64 e 9 mesi
2035	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi			64 e 10 mesi
2036	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi			64 e 10 mesi
2037	43 anni e 10 mesi	42 anni e 10 mesi			65
2038	43 anni e 10 mesi	42 anni e 10 mesi			65
2039	44 anni	43 anni			65 e 2 mesi
2040	44 anni	43 anni			65 e 2 mesi
2041	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi			65 e 4 mesi
2042	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi			65 e 4 mesi
2043	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi			65 e 6 mesi
2044	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi			65 e 6 mesi
2045	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi			65 e 8 mesi
2046	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi			65 e 8 mesi
2047	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi			65 e 10 mesi
2048	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi			65 e 10 mesi
2049	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi			66
2050	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi			66
2051	45 anni	44 anni			66 e 2 mesi
2052	45 anni	44 anni			66 e 2 mesi
2053	45 anni e 1 mese	44 anni e 1 mese			66 e 3 mesi
2054	45 anni e 1 mese	44 anni e 1 mese			66 e 3 mesi
2055	45 anni e 3 mesi	44 anni e 3 mesi			66 e 5 mesi
2056	45 anni e 3 mesi	44 anni e 3 mesi			66 e 5 mesi
2057	45 anni e 5 mesi	44 anni e 5 mesi			66 e 7 mesi
2058	45 anni e 5 mesi	44 anni e 5 mesi			66 e 7 mesi
2059	45 anni e 7 mesi	44 anni e 7 mesi			66 e 9 mesi
2060	45 anni e 7 mesi	44 anni e 7 mesi			66 e 9 mesi
2061	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi			66 e 10 mesi
2062	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi			66 e 10 mesi
2063	45 anni e 9 mesi	44 anni e 9 mesi			66 e 11 mesi
2064	45 anni e 9 mesi	44 anni e 9 mesi			66 e 11 mesi
2065	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi			67
2066	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi			67
2067	45 anni e 11 mesi	44 anni e 11 mesi			67 e 1 mese
2068	45 anni e 11 mesi	44 anni e 11 mesi			67 e 1 mese
2069	46 anni e 1 mese	45 anni e 1 mese			67 e 3 mesi
2070	46 anni e 1 mese	45 anni e 1 mese			67 e 3 mesi
2071	46 anni e 2 mesi	45 anni e 2 mesi			67 e 4 mesi
2072	46 anni e 2 mesi	45 anni e 2 mesi			67 e 4 mesi
2073	46 anni e 3 mesi	45 anni e 3 mesi			67 e 5 mesi
2074	46 anni e 3 mesi	45 anni e 3 mesi			67 e 5 mesi
2075	46 anni e 4 mesi	45 anni e 4 mesi			67 e 6 mesi
2076	46 anni e 4 mesi	45 anni e 4 mesi			67 e 6 mesi
2077	46 anni e 5 mesi	45 anni e 5 mesi			67 e 7 mesi
2078	46 anni e 5 mesi	45 anni e 5 mesi			67 e 7 mesi
2079	46 anni e 5 mesi	45 anni e 5 mesi			67 e 7 mesi
2080	46 anni e 6 mesi	45 anni e 6 mesi			67 e 8 mesi
2081	46 anni e 6 mesi	45 anni e 6 mesi			67 e 8 mesi
2082	46 anni e 7 mesi	45 anni e 7 mesi			67 e 9 mesi
2083	46 anni e 7 mesi	45 anni e 7 mesi			67 e 9 mesi
2084	46 anni e 7 mesi	45 anni e 7 mesi			67 e 9 mesi

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2084.

(*) Dal 2017 per i lavoratori con almeno 1 anno di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età e che si trovano in determinate condizioni (disoccupati senza ammortizzatori sociali, lavoratori con invalidità superiore al 74%, soggetti dediti all'assistenza di congiunto con handicap grave, lavoratori dediti ad attività usuranti e/o particolarmente gravose come definite da specifiche disposizioni) i requisiti indicati sono ridotti di 1 anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne. Il beneficio è riconosciuto nell'ambito di risorse programmate. Per i soggetti che maturano i requisiti dall'anno 2019 è previsto un posticipo di tre mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico.

(**) La normativa vigente prevede la disapplicazione dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita per il periodo 2019-2024 del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica. Per i soggetti che maturano i requisiti dall'anno 2019 è previsto un posticipo di tre mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico. Per una parte di soggetti del pubblico impiego (iscritti Cpdel, Cps, Cpi e Cpug) dal 2025 il posticipo della prima decorrenza utile è aumentato fino ad arrivare gradualmente a nove mesi per i soggetti che maturano i requisiti dal 2028.

(***) Per i soggetti che maturano i requisiti dall'anno 2019 è previsto un posticipo di tre mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico se lavoratori del settore privato e di sei mesi se lavoratori del settore pubblico. Per i soggetti che maturano i requisiti nel biennio 2024-2025 è previsto un posticipo di sette mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico se lavoratori del settore privato e di nove mesi se lavoratori del settore pubblico e la liquidazione del trattamento pensionistico interamente con il sistema contributivo.

(****) Per i soggetti che maturano i requisiti dal 2024 è altresì previsto un posticipo di tre mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico. Nel 2025 tali importi soglia sono pari rispettivamente a 1.616,07 euro, 1.508,33 euro e a 1.400,59 euro, rivalutati negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale e in ogni caso non inferiori all'importo pari rispettivamente a 3, 2,8 e 2,6 volte l'assegno sociale dell'anno di riferimento.

Tabella A3.4: requisiti per l'accesso al pensionamento (anni 2012-2084) – scenario demografico Istat mediano (base 2024) – pensionamento anticipato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025)

(dal 2029 requisiti stimati sulla base dello scenario demografico Istat - mediano - base 2024)

Anni	Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi	Lavoratrici dipendenti pubbliche e private e Lavoratrici autonome	Lavoratori e Lavoratrici dipendenti pubblici e privati e Lavoratori e Lavoratrici autonome - Requisito congiunto anagrafico e contributivo per coloro che maturano i requisiti nel periodo 2019-2025		Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi: ulteriore canale di accesso per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996
	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica (*) (**)	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica (*) (**)	Requisito anagrafico minimo (***)	Requisito contributivo minimo (****)	
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese			63 anni
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi			63 anni e 3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi			63 anni e 3 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi			63 anni e 3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			63 anni e 7 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			63 anni e 7 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			63 anni e 7 mesi
2019	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	38 anni	64 anni
2020	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	38 anni	64 anni
2021	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	38 anni	64 anni
2022	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni	38 anni	64 anni
2023	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	41 anni	64 anni
2024	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	41 anni	64 anni
2025	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	41 anni	64 anni
2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			64 anni
2027	42 anni e 11 mesi	41 anni e 11 mesi			64 e 1 mese
2028	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese			64 e 3 mesi
2029	43 anni e 4 mesi	42 anni e 4 mesi			64 e 6 mesi
2030	43 anni e 4 mesi	42 anni e 4 mesi			64 e 6 mesi
2031	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi			64 e 8 mesi
2032	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi			64 e 8 mesi
2033	43 anni e 7 mesi	42 anni e 7 mesi			64 e 9 mesi
2034	43 anni e 7 mesi	42 anni e 7 mesi			64 e 9 mesi
2035	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi			64 e 10 mesi
2036	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi			64 e 10 mesi
2037	43 anni e 10 mesi	42 anni e 10 mesi			65
2038	43 anni e 10 mesi	42 anni e 10 mesi			65
2039	44 anni	43 anni			65 e 2 mesi
2040	44 anni	43 anni			65 e 2 mesi
2041	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi			65 e 4 mesi
2042	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi			65 e 4 mesi
2043	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi			65 e 6 mesi
2044	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi			65 e 6 mesi
2045	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi			65 e 8 mesi
2046	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi			65 e 8 mesi
2047	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi			65 e 10 mesi
2048	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi			65 e 10 mesi
2049	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi			66
2050	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi			66
2051	45 anni	44 anni			66 e 2 mesi
2052	45 anni	44 anni			66 e 2 mesi
2053	45 anni e 1 mese	44 anni e 1 mese			66 e 3 mesi
2054	45 anni e 1 mese	44 anni e 1 mese			66 e 3 mesi
2055	45 anni e 3 mesi	44 anni e 3 mesi			66 e 5 mesi
2056	45 anni e 3 mesi	44 anni e 3 mesi			66 e 5 mesi
2057	45 anni e 5 mesi	44 anni e 5 mesi			66 e 7 mesi
2058	45 anni e 5 mesi	44 anni e 5 mesi			66 e 7 mesi
2059	45 anni e 7 mesi	44 anni e 7 mesi			66 e 9 mesi
2060	45 anni e 7 mesi	44 anni e 7 mesi			66 e 9 mesi
2061	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi			66 e 10 mesi
2062	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi			66 e 10 mesi
2063	45 anni e 9 mesi	44 anni e 9 mesi			66 e 11 mesi
2064	45 anni e 9 mesi	44 anni e 9 mesi			66 e 11 mesi
2065	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi			67
2066	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi			67
2067	45 anni e 11 mesi	44 anni e 11 mesi			67 e 1 mese
2068	45 anni e 11 mesi	44 anni e 11 mesi			67 e 1 mese
2069	46 anni e 1 mese	45 anni e 1 mese			67 e 3 mesi
2070	46 anni e 1 mese	45 anni e 1 mese			67 e 3 mesi
2071	46 anni e 2 mesi	45 anni e 2 mesi			67 e 4 mesi
2072	46 anni e 2 mesi	45 anni e 2 mesi			67 e 4 mesi
2073	46 anni e 3 mesi	45 anni e 3 mesi			67 e 5 mesi
2074	46 anni e 3 mesi	45 anni e 3 mesi			67 e 5 mesi
2075	46 anni e 4 mesi	45 anni e 4 mesi			67 e 6 mesi
2076	46 anni e 4 mesi	45 anni e 4 mesi			67 e 6 mesi
2077	46 anni e 5 mesi	45 anni e 5 mesi			67 e 7 mesi
2078	46 anni e 5 mesi	45 anni e 5 mesi			67 e 7 mesi
2079	46 anni e 5 mesi	45 anni e 5 mesi			67 e 7 mesi
2080	46 anni e 5 mesi	45 anni e 5 mesi			67 e 7 mesi
2081	46 anni e 6 mesi	45 anni e 6 mesi			67 e 8 mesi
2082	46 anni e 6 mesi	45 anni e 6 mesi			67 e 8 mesi
2083	46 anni e 7 mesi	45 anni e 7 mesi			67 e 9 mesi
2084	46 anni e 7 mesi	45 anni e 7 mesi			67 e 9 mesi

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2084.

(*) Dal 2017 per i lavoratori con almeno 1 anno di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età e che si trovano in determinate condizioni (disoccupati senza ammortizzatori sociali, lavoratori con invalidità superiore al 74%, soggetti dediti all'assistenza di congiunto con handicap grave, lavoratori dediti ad attività usuarie o particolarmente gravose come definite da specifiche disposizioni) i requisiti indicati sono ridotti di 1 anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne. Il beneficio è riconosciuto nell'ambito di risorse programmate. Per i soggetti che maturano i requisiti dall'anno 2019 è previsto un posticipo di tre mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico.

(**) La normativa vigente prevede la disapplicazione dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita per il periodo 2019-2024 del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica. Per i soggetti che maturano i requisiti dall'anno 2019 è previsto un posticipo di tre mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico. Per una parte di soggetti del pubblico impiego (iscritti Cpdel, Cps, Cpi e Cpug) dal 2025 il posticipo della prima decorrenza utile è aumentato fino ad arrivare gradualmente a nove mesi per i soggetti che maturano i requisiti dal 2028.

(***) Per i soggetti che maturano i requisiti dall'anno 2019 è previsto un posticipo di tre mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico se lavoratori del settore privato e di sei mesi se lavoratori del settore pubblico. Per i soggetti che maturano i requisiti nel biennio 2024-2025 è previsto un posticipo di sette mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico se lavoratori del settore privato e di nove mesi se lavoratori del settore pubblico e la liquidazione del trattamento pensionistico interamente con il sistema contributivo.

(****) Per i soggetti che maturano i requisiti dal 2024 è altresì previsto un posticipo di tre mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico. Nel 2025 tali importi soglia sono pari rispettivamente a 1.616,07 euro, 1.508,33 euro e a 1.400,59 euro, rivalutati negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale e in ogni caso non inferiori all'importo pari rispettivamente a 3, 2,8 e 2,6 volte l'assegno sociale dell'anno di riferimento.

Con riferimento ai requisiti generali sopra indicati sono previste talune deroghe finalizzate a garantire una maggiore gradualità di applicazione ovvero a tener conto delle specificità di talune tipologie di attività:

- a) è prevista una disciplina speciale per i lavoratori dipendenti del settore privato che avrebbero maturato, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, i requisiti entro il 2012 per i quali l'accesso al pensionamento è consentito a età, comunque, non inferiori a 64 anni;
- b) per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavoratori di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011) viene conservata, in via strutturale e nel limite delle risorse finanziarie programmate, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle c.d. quote (originariamente previste per la generalità dei lavoratori) con un'anzianità contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi. Dal 2012 è previsto per tali lavoratori la possibilità di accedere al pensionamento anticipato sulla base dei requisiti non inferiori a quelli indicati alla Tabella B allegata alla legge n. 243 del 2004, fermo restando il regime delle decorrenze vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (posticipo di 12 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti minimi per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi). Tali requisiti minimi per il pensionamento anticipato per la categoria di lavoratori in esame sono differenziati in relazione alla tipologia di lavoro usurante e in ogni caso non inferiori a 62 anni di età e 35 anni di contributi dal 2013 (con possibilità di riduzione di un anno del requisito anagrafico se in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 36 anni). Resta fermo l'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita dal 2013²⁸². La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) ha previsto tuttavia la disapplicazione per la categoria di lavoratori in esame dell'adeguamento agli incrementi alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023, 2025 e 2027. Dal 2017 la stessa legge n. 232 del 2016 ha soppresso il regime di posticipo delle decorrenze precedentemente in vigore (posticipo di 12 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti minimi per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi);
- c) in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013 ha previsto misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento di specifiche categorie di lavoratori, di fatto escludendo solamente il personale del comparto militare (difesa, sicurezza, vigili del fuoco);
- d) da maggio 2017, per i lavoratori con almeno 1 anno di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età e che si trovano in determinate condizioni (disoccupati senza ammortizzatori sociali, lavoratori con invalidità superiore al 74 per cento, soggetti dediti all'assistenza di congiunto con handicap grave, lavoratori dediti ad attività usuranti o particolarmente gravose: in quanto lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate dalla disposizione che svolgono in via continuativa attività lavorative (sei anni su sette ovvero

²⁸² Per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, addetti alla cosiddetta "linea catena", conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all'anno: se dipendenti: quota 97,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni; se autonomi: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni - per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno: se dipendenti: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni; se autonomi: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni - per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno: se dipendenti: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni; se autonomi: quota 100,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

sette anni su dieci con riferimento al periodo precedente il pensionamento) , parzialmente ampliate con la legge n. 205 del 2017) per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo²⁸³ ovvero siano lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto legislativo n. 67 del 2011 e successive modificazioni, vale a dire lavoratori che svolgono attività usuranti come specificate dal predetto decreto legislativo)²⁸⁴ il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica è ridotto di 1 anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne. Dal 2019 è applicato un posticipo della prima decorrenza utile dalla data di maturazione dei requisiti di tre mesi²⁸⁵ e anche per il requisito in esame è prevista la disapplicazione per il periodo 2019-2024 dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita. Il beneficio è in ogni caso riconosciuto nell'ambito di risorse programmate²⁸⁶.

Con riferimento ai requisiti generali sopra indicati sono, inoltre, previste misure di salvaguardia, anch'esse finalizzate a garantire una maggiore gradualità di applicazione ovvero a tener conto di specificità in relazione alla prossimità al pensionamento e a situazioni

²⁸³ Nell'ambito delle seguenti professioni, indicate in apposito allegato e specificate ulteriormente nell'ambito di apposita normativa secondaria: Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, Conciatori di pelli e di pellicce, Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, Conduttori di mezzi pesanti e camion, Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza , Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido, Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati, Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca; Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67 del 2011; Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e acque interne.

²⁸⁴ La legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025) ha previsto la non applicazione dell'adeguamento del requisito in esame alla variazione della speranza di vita decorrente dal 1° gennaio 2027, limitatamente ai soggetti impegnati nelle professioni sopra indicate.

²⁸⁵ La legge n. 213 del 2023 ha previsto un progressivo parziale posticipo della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica per una parte di dipendenti pubblici (iscritti alle casse Cpdel, Cps, Cpi e Cpug) a partire dal 2025 fino ad arrivare dal 2028 dai tre mesi di posticipo previsti per chi matura i requisiti nel 2024 ai nove mesi per i soggetti che maturano i requisiti dal 2028 (quattro mesi per i soggetti che maturano i requisiti nel 2025, cinque mesi per i soggetti che maturano i requisiti nel 2026, sette mesi per i soggetti che maturano i requisiti nel 2027 e nove mesi per i soggetti che maturano i requisiti dal 2028).

²⁸⁶ Di seguito gli importi previsti per la relativa autorizzazione di spesa

Autorizzazione spesa pensionamento anticipato lavoratori c.d. "precoci"

(valori in milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
a) autorizzazione di spesa previgente DL n. 4/2019	587,6	587,6	587,6	587,6	587,6	587,6	587,6	587,6	587,6	587,6
b) Incremento autorizzazione spesa pensionamento anticipato lavoratori c.d. "precoci" (DL n. 4/2019)	164,5	203,7	215,3	219,5	219,5	219,5	219,5	219,5	219,5	219,5
c) riduzione legge n. 234/2021 (comma 1005)	-10,9	-12,3	-11,8	-13,4	-15	-16,9	-18,5	-20,3	-20,3	-20,3
d) riduzione legge n. 197/2022	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120
e) riduzione DL n. 48/2023	-38,9	-17,3	-17,6	-18	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4
f) Riduzioni a copertura legge n. 203/2024 (Disposizioni in materia di lavoro)	0	-0,1	-0,7	-1,5	-5,2	-9,3	-10,7	-10,1	-7,3	-7,3
g) riduzione DL n. 155/2024	-20	-30	-50	-10	0	0	0	0	0	0
h) riduzione legge n. 207/2024 (legge bilancio 2025)	0	0	-16	-31,7	-50,8	-36,6	-19,7	-9,3	-8,5	-11,5
i) riduzione DL n. 95/2025	-55	-60	-50	-50	0	0	0	0	0	0
j) riduzione DL n. 159/2025		-26								
k) riduzione L n. 199/2025			-12	-30	-47	-44	-41	-41	-91	-141
l) Complessiva autorizzazione di spesa rideterminata	507,3	525,6	524,8	532,5	550,7	561,9	578,8	588,0	541,6	488,6

di difficoltà in relazione alla permanenza nel mercato del lavoro specificatamente individuate sul piano normativo²⁸⁷.

Inoltre è stata data applicazione alla disposizione sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, che ha previsto per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi di età per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità contributiva la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti agevolati si fosse collocata entro l'anno 2015 fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla citata sperimentazione (sistema contributivo integrale).

La legge n. 232 del 2016, al fine di portare a conclusione tale sperimentazione, ha esteso la medesima alle lavoratrici nate l'ultimo trimestre del 1958 (se dipendenti) ovvero del 1957 (se autonome), fermo restando il sopraindicato requisito minimo contributivo, il regime delle decorrenze, il relativo sistema di calcolo e l'adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita come determinati dai relativi decreti direttoriali.

Il decreto-legge n. 4 del 2019 ha esteso, dal 2019, la possibilità di accedere alla tipologia di pensionamento in esame alle lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni di età (59 anni di età per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2018, ferme restando le condizioni sul calcolo della pensione (interamente con il sistema contributivo) e sul regime delle decorrenze. La legge n. 160 del 2019 ha esteso dal 2020 la possibilità di accedere alla tipologia di pensionamento in esame alle lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni di età (59 anni di età per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2019, ferme restando le condizioni sul calcolo della pensione (interamente con il sistema contributivo) e sul regime delle decorrenze.

La legge n. 178 del 2020 ha esteso dal 2021 la medesima possibilità per le lavoratrici che hanno maturato gli stessi requisiti al 31 dicembre 2020, mentre la legge n. 234 del 2021 ha confermato tale possibilità (dal 2022) per le lavoratrici che hanno maturato gli stessi requisiti al 31 dicembre 2021. Complessivamente, dalla relativa introduzione si stima che le disposizioni regolanti lo schema derogatorio in esame (c.d. "opzione donna") hanno consentito l'accesso al pensionamento a circa 180.000 lavoratrici con requisiti significativamente inferiori.

La legge n. 197 del 2022 ha previsto una parziale proroga dell'istituto per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti nel 2022, limitando l'accesso a determinati categorie di soggetti e parzialmente elevando il requisito anagrafico, mentre le leggi n. 213 del 2023 e n. 207 del 2024, nel confermare la ridefinizione del contesto soggettivo del beneficio stabilita dalla legge n. 197 del 2022, hanno prorogato lo stesso per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti rispettivamente nel 2023 e nel 2024, elevando di un anno il requisito anagrafico, rideterminato pertanto in 61 anni con riduzione di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.²⁸⁸

²⁸⁷ La platea dei soggetti salvaguardati è stata estesa, ampliando sul piano normativo i criteri selettivi, interessando complessivamente un numero di soggetti programmato in circa 150.000. Tale salvaguardia afferisce a soggetti che maturano i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011 (coloro che hanno maturato i requisiti entro la predetta data sono espressamente esentati dall'applicazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento) per i quali si manifesta una difficoltà alla permanenza nel mercato del lavoro e rientranti in categorie espressamente definite dal legislatore. I predetti soggetti accedono al pensionamento a partire dal 2013.

²⁸⁸ E' previsto il riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:

Con la tabella seguente è riportato il prospetto riepilogativo dei limiti numerici e di spesa programmati per le otto salvaguardie come rideterminati a seguito del primo monitoraggio della ottava salvaguardia e come integrate con la nona salvaguardia introdotta con la legge n. 178 del 2020.

Tabella A3.5: Prospetto riepilogativo limiti numerici e di spesa programmati per le nove salvaguardie come determinati a seguito legge 178 del 2020

Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)																			Totale
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374,0	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	936,3	590,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0								5.107,1	
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	19.741,0	12,0	88,1	183,4	246,8	268,8	221,9	180,7	102,4	56,3	47,6	0,3								1.408,3	
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554,0	18,8	62,1	80,9	64,6	42,8	28,6	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5								324,6	
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572,0	2,6	39,9	66,1	50,9	36,6	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1								219,4	
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871,0	0,0	40,8	55,3	35,9	26,0	19,4	12,6	2,6	0,3	0,0	0,0								192,9	
lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.365,0	0,0	0,0	13,1	70,7	68,6	43,3	23,4	6,6	0,9	0,0	0,0								226,6	
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	16.818,0	0,0	10,0	135,9	207,0	163,1	118,3	89,3	45,2	14,4	1,0	0,0								784,2	
L. 208/2015 c.d. settima salvaguardia	16.800,0	0,0	0,0	0,0	138,0	254,0	231,0	177,0	112,0	65,0	28,0	1,0								1.006,0	
L. 232/2016 c.d. ottava salvaguardia	16.294,0					112,2	167,4	179,3	152,1	121,2	86,3	53,7	27,8	7,2	3,1	1,5	0,8	0,2	0,1	912,9	
L. 178/2020 c.d. nona salvaguardia	2.400,0									34,9	31,0	26,8	16,1	3,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	112,6	
Totale	155.789	243,4	908,9	1.618,5	2.000,4	1.908,4	1.438,0	914,1	640,2	350,9	220,8	90,4	43,9	10,4	3,7	1,5	0,8	0,2	0,1	10.294,6	
di cui post L. 214/2011	91.415	33,4	240,9	534,7	813,9	972,1	847,7	685,2	426,6	294,9	195,1	82,4	43,9	10,4	3,7	1,5	0,8	0,2	0,1	5.187,5	

In sostanza, dei circa 150.000 lavoratori salvaguardati²⁸⁹, circa 65.000 sono già stati previsti e tutelati nell'ambito nella riforma pensionistica del 2011 (decreto-legge n. 201 del 2011) e i relativi oneri hanno trovato copertura nelle complessive economie derivanti dalla predetta riforma. Pertanto, non sono intervenuti come deroghe successive all'adozione della riforma pensionistica. Gli interventi successivi, adottati per via legislativa, hanno riguardato circa 90.000 soggetti per un onere cumulato in più di dieci anni in circa 5 miliardi di euro, che hanno trovato copertura finanziaria, principalmente, all'interno della spesa pensionistica mediante misure compensative riguardanti la deindicizzazione delle pensioni più elevate o la riprogrammazione di limiti di spesa già stanziati. Tali interventi normativi si sono sostanziati nella gestione di una fase transitoria nel periodo necessario affinché le diverse generazioni di assicurati potessero maturare i nuovi requisiti previsti dalla riforma del 2011,

- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296 del 2006.

Il requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva viene elevato a 60 anni per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti nel 2022 e a 61 anni per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti nel 2023, con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni nel 2022 e di sessantuno anni nel 2023 è prevista operare a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c).

²⁸⁹ Le altre sette "salvaguardie" sono da considerare consuntivate. In relazione alla c.d. ottava salvaguardia risultano accolte circa 14.300 domande e giacenti circa 340 domande, quindi comunque nell'ambito del complessivo numero programmato. In relazione alla nona salvaguardia in luogo di un limite numerico previsto di 2.400 soggetti sono state accolte 1.227 domande.

in sostanza fino al biennio 2017-2018, interessando situazioni specifiche individuate dal legislatore.

Gli interventi in materia di flessibilità nell'accesso al pensionamento anticipato, ascrivibili agli interventi previsti dal decreto-legge n. 4 del 2019 e alle relative proroghe hanno, invece, comportato nel periodo 2019-2024 circa 37,8 miliardi di euro di complessivi oneri.

Tabella A3.6: Oneri per interventi derogatori di anticipo del pensionamento - bilanci consuntivi 2019-2024

Articoli 14 (62/38;64/38) 14.1 (62/41) e 15 DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019						Articolo 16 DL n. 4/2019 e successive proroghe			Totale art. 14 (62/38;64/38), 14.1 (62/41), 15 e 16 DL n. 4/2019
	articolo 14 (62/38;64/38) e 14.1 (62/41) - pensioni	articolo 15 pensioni	articolo 14 (62/38;64/38) 14.1 (62/41) e 15 prestazioni fondo TFR	articolo 15 TFS	Totale art. 14 (62/38;64/38), 14.1 (62/41) e art. 15	articolo 16 pensioni (*)	articolo 16 TFS	totale art. 16	
2019	1.780.315.270	387.822.695	574.661.071	0	2.742.799.036	113.590.682	0	113.590.682	2.856.389.718
2020	5.044.924.121	953.688.521	442.392.085	0	6.441.004.727	368.057.761	0	368.057.761	6.809.062.488
2021	5.591.803.512	802.050.964	357.091.970	306.089.690	7.057.036.137	557.228.241	85.004.898	642.233.139	7.699.269.276
2022	5.941.569.822	759.111.084	370.986.839	82.761.631	7.154.429.376	826.377.271	145.933.163	972.310.434	8.126.739.810
2023	4.785.845.718	603.194.355	146.929.607	88.834.517	5.624.804.197	1.024.217.666	124.183.353	1.148.401.019	6.773.205.216
2024	3.813.012.277	472.199.413	111.190.852	0	4.396.402.543	937.709.264	229.400.410	1.167.109.674	5.563.512.217
Cumulato 2019-2024	26.957.470.721	3.978.067.032	2.003.252.424	477.685.839	33.416.476.016	3.827.180.885	584.521.824	4.411.702.709	37.828.178.724

(*) Tiene conto solo degli oneri dell'articolo 16 e successive proroghe non degli oneri derivanti dalle misure precedentemente adottate in materia

Bilanci consuntivi vari anni (2019-2024).

valori in euro

